



## NORMATIVA

### LEGISLAZIONE

#### Comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità

Definite le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di **contratti di rete** (articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, D.L. n. 5/2009, conv., con mod., in Legge n. 33/2009).

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. n. 276/2003, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni in questione per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste.

Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all'impresa di provenienza. Nell'ipotesi di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività.

I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell'impresa individuata e le relative annotazioni evidenziano separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

#### Riferimenti

D.M. 29 ottobre 2021, n. 205

#### Lavoratori in somministrazione del comparto sanità: indennità COVID-19

L'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi una tantum, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, è pari a **791,76 euro** pro capite. Il finanziamento di 8 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, è ripartito tra le regioni/province autonome. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione degli importi assegnati, erogano l'indennità in questione e ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennità percepita.

#### Riferimenti

D.M. 30 novembre 2021

## NORMATIVA

### PRASSI

#### Carta europea della disabilità

Disponibile sul sito internet dell'INPS la **nuova procedura** "Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia", tramite la quale il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

L'INPS verificato il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi, affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso un gestore/provider esterno, provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l'indirizzo indicato nella domanda.

#### Riferimenti

INPS, messaggio 22 febbraio 2022, n. 853

#### Assegno unico e universale: precisazioni sull'IBAN

A partire dal mese di marzo, come noto, in attuazione della normativa relativa all'Assegno unico e universale, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L'Assegno unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall'INPS sull'IBAN indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Si precisa che, l'IBAN deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell'area SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio) e deve risultare **intestato o cointestato** al beneficiario della prestazione, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.

Laddove non venisse accettata la corrispondenza della titolarità dell'IBAN al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato. In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di Assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'IBAN direttamente.

#### Riferimenti

INPS, comunicato stampa 22 febbraio 2022

#### Mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato

L'articolo 30, D.Lgs. n. 165/2001 prevede, laddove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di trasferimento di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa, senza

## NORMATIVA

determinare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e ss., della Legge, n. 296/2006, istitutiva del suddetto Fondo. I datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al predetto Fondo un **contributo** pari alla quota del TFR di cui all'articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 297/1982, maturata a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore. L'obbligo contributivo è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Inoltre, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell'INPS) a un datore di lavoro privato, l'importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto maturato sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell'Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest'ultimo sia tenuto all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

### Riferimenti

INPS, messaggio 22 febbraio 2022, n. 851

### Certificati di infortunio: dal 28 aprile 2022, il nuovo applicativo per l'invio

Dal **28 aprile 2022** è operativo il nuovo applicativo per l'invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità.

Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell'interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell'Istituto, nell'architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa. Gli utenti che attualmente si avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi. A partire dal 1° gennaio 2023 sarà, infatti, unicamente operativo il nuovo servizio Rest.

### Riferimenti

INAIL, comunicato 21 febbraio 2022

### Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati

Per i contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, il regime speciale per lavoratori impatriati non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "**nuova**" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio

## NORMATIVA

dello Stato prima dell'espatrio. Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un **mutamento sostanziale** dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame. L'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno di un gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio.

### Riferimenti

Agenzia delle Entrate, risposta 17 febbraio 2022, n. 85

### Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: questioni interpretative

Anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della **RITA**, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull'anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA; mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA. Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, il conguaglio dell'imposta versata sull'anticipazione può essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA. La misura dell'aliquota applicabile alle somme richieste a titolo di RITA non può cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.

Per le prestazioni erogate a titolo di RITA a un "vecchio iscritto" riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 si ritiene applicabile la ritenuta del 15%, degradabile fino al 9%, in quanto, per espressa previsione normativa, solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti razione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo.

### Riferimenti

Agenzia delle Entrate, risoluzione 16 febbraio 2022, n. 9/E